

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASSINELLI, ABRIGNANI, BERRUTI, CONSOLO, COSTA, DISTASO, LO PRESTI, PAPA, SCELLI, SISTO, TORRISI, VITALI

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di diritti e onorari minimi e di compensi per gli avvocati

Presentata il 25 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole sottoporre all'attenzione del Parlamento la grave lesione alla dignità ed autonomia delle attività libero-professionali ed intellettuali, con particolare riferimento all'avvocatura, conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Mi riferisco alla abrogazione, effettuata dal citato decreto-legge, delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime (articolo 2, comma 1, lettera a)), nonché alla modifica apportata all'articolo

2233 del codice civile, il cui terzo comma è stato sostituito dal seguente: « Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali » (articolo 2, comma 2-bis).

Sono rimaste in vigore le tariffe massime e — secondo l'interpretazione del Consiglio nazionale forense — il divieto del *pactum de quota litis*, quando non sia equiparabile al palmario, cioè al premio concordato con il cliente per la vittoria della lite. Ciò in quanto il *pactum* inserirebbe un'alea tale da far venire meno la causa del contratto concluso con il cliente, oltre che violare il precetto costituzionale

che impone la giusta retribuzione a chi svolge una attività lavorativa (articolo 36 della Costituzione).

In ogni caso, il codice deontologico forense è stato modificato, in osservanza della legge, e consente ora all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.

L'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime per il calcolo dei compensi delle attività libero-professionali e intellettuali non può che ledere i principi di trasparenza ed indipendenza che tutelano i rapporti tra cliente ed avvocato. I consumatori trovavano nelle tariffe un mezzo certo di calcolo preventivo dei costi della prestazione, la garanzia di parità di trattamento, il contingentamento dei compensi dell'avvocato. Oggi questi punti di riferimento sono stati soppressi (quantomeno per le tariffe fisse, minime, e quindi anche medie, essendo stati conservati per le tariffe massime).

Le tutele della legge forense non sono, come maliziosamente talvolta alcuni hanno sostenuto, rivolte alla protezione di interessi di categoria, poiché sono rivolte alla protezione dell'interesse pubblico e, se si vuole, degli interessi degli stessi clienti (imprese o consumatori che siano). L'applicazione delle regole negoziali concernenti il patto di quota lite non è storicamente consona alla professione forense (gli studiosi di etica a questo riguardo dicevano: «*peccat advocatus, qui cum cliente de quota litis paciscitur*»): il codice deontologico in ogni caso considera violazione delle regole etiche della professione forense l'approfittamento delle condizioni economiche del cliente e l'imposizione di compensi sproporzionati rispetto al lavoro svolto.

È anche questa una regola antica che l'etica forense ha perpetuato fino ad oggi: «*peccat advocatus qui a cliente majus honorarium petit quam meritis est*».

Come si è denunciato in tante occasioni, il patto di quota lite trasforma il rapporto di assistenza al cliente in un

rapporto associativo, mina alle basi l'indipendenza dell'avvocato, favorisce l'accaparramento di clientela. Insomma, è un cancro che corrode l'etica professionale. A tal proposito è opportuno richiamare il preambolo al codice deontologico forense (comprensivo delle ultime modifiche apportate con delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 2008): «L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori».

Poiché laddove vi sono diritti vi è necessità della loro difesa, e solo l'avvocato — un avvocato libero e indipendente, competente e corretto — può dare garanzie di difesa, il cittadino che voglia conoscere e difendere i suoi diritti non può che scegliere l'avvocato come suo primo interlocutore, per ogni evenienza e per ogni scelta, di carattere familiare, patrimoniale, lavorativo, finanziario, di consumo e nei rapporti con la pubblica amministrazione; un avvocato la cui etica professionale si fonda sulle fondamentali norme di deontologia: il dovere di indipendenza (articolo 10 del codice deontologico forense), il dovere di difesa (articolo 11), il divieto di accaparramento di clientela (articolo 19).

Tante volte i giudici ordinari ed il Consiglio di Stato hanno potuto riconoscere che i principi di adeguatezza e di proporzionalità erano rispecchiati dalle tabelle tariffarie vigenti prima dell'entrata in vigore del già citato decreto-legge. Anche la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee resa il 5 dicembre 2006 (nei procedimenti riuniti C-94/04 e

C-202/04, cosiddetti casi Cipolla e Macrino) ha nuovamente riaffermato la conformità della disciplina delle tariffe originariamente fissata dal legislatore con la legge forense, inopinatamente modificata in contrasto con i principi di dignità e indipendenza dell'avvocatura. Tale disciplina, peraltro, non contrasta con la libertà di svolgimento dell'attività professionale degli avvocati stranieri in Italia, atteso che ad essi è assicurato il medesimo trattamento degli avvocati italiani. Ancora la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 11 settembre 2007, n. 19014, ha confermato la legittimità della disciplina delle tariffe come prevista dalla legge professionale, sottolineando che la disciplina consente al giudice una valutazione sufficientemente discrezionale per la determinazione in giudizio delle spese di lite e, quindi, anche dei compensi professionali dei difensori, ed ha riaffermato i principi di adeguatezza e di proporzionalità a cui la disciplina si ispirava.

L'applicazione dei criteri e principi imposti all'avvocatura dalla legge forense, al contrario di quanto sostenuto dai promotori della soppressione delle tariffe minime, imponeva alla professione dell'avvocatura il rispetto della trasparenza nello svolgimento dell'attività professionale, all'interno di una categoria sottoposta al controllo della deontologia e della formazione culturale permanente, senza in alcun modo intaccare il principio di libera concorrenza, né avere ricadute negative od effetti distorsivi per il mercato. Non solo i principi della legge forense non costituivano privilegi di categoria, con effetti dannosi per i cittadini, ma erano posti a loro tutela e garanzia, di serietà ed indipendenza del rapporto professionale di fiducia

che si instaura tra il cliente ed il suo avvocato, con effetti positivi sul piano della trasparenza, della qualificazione professionale, della efficienza dell'assistenza legale.

Certamente l'abrogazione delle tariffe fisse o minime e la previsione del patto quota lite non possono portare ad alcun effetto positivo della cosiddetta disciplina di liberalizzazione, e non possono che peggiorare, e già avere peggiorato, la situazione dei consumatori, soprattutto di quelli più deboli, pregiudicando la figura dell'avvocato nella sua individualità professionale. Al contrario vi è la certezza che tale intervento abbia rafforzato il predominio delle imprese sui liberi professionisti, che possono vincolare il legale da loro prescelto all'applicazione di tariffe, praticamente imposte, in virtù del loro maggiore potere contrattuale e del palese squilibrio tra l'offerta e la domanda del mercato. Il dubbio è che non abbia migliorato la qualità del risultato professionale.

La sostanziale equiparazione dell'attività professionale forense all'attività d'impresa (pure sostenuta in materia di disciplina della concorrenza) non è conforme né al testo della Carta dei diritti fondamentali adottata dall'Unione europea a Nizza nel 2000, ed ora giuridicamente vincolante, né ai principi della nostra Costituzione, oltre che alla disciplina interna.

È, pertanto, improrogabile l'esigenza di restituire all'avvocatura la dignità che la stessa Costituzione le riconosce e il ruolo che le compete, sia nell'amministrazione della giustizia, sia nell'amministrazione dello sviluppo dei rapporti familiari, delle imprese e dei rapporti sociali in senso onnicomprensivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime » sono inserite le seguenti: « , tranne che per gli avvocati, ».

2. Le disposizioni legislative e regolamentari che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevedevano la fissazione o l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento all'attività di avvocato riacquistano efficacia nel testo vigente alla predetta data.

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni ».

ART. 3.

1. I diritti e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla.

